

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso riguardante misure antidumping sulle importazioni di silico-manganese originario, tra l'altro,
del Kazakistan**

(2012/C 102/15)

Con la sentenza del 30 novembre 2011 nella causa T-107/08, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1420/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 4 dicembre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan, e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell'Ucraina, in quanto tale articolo si applica alle importazioni di silico-manganese fabbricato dalla società Transnational Company «Kazchrome» AO.

Di conseguenza, i dazi antidumping definitivi corrisposti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1420/2007 del Consiglio sulle importazioni nell'Unione europea di silico-manganese (compreso il ferro-silico-manganese) attualmente classificato nelle voci NC 7202 30 00 ed ex 8111 00 11 (TARIC 8111 00 11 10), fabbricato dalla società Transnational Company «Kazchrome» AO, devono essere rimborsati o sgravati. Conformemente alla vigente legislazione doganale, il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali.

In seguito alla sentenza del 30 novembre 2011, la società Transnational Company «Kazchrome» AO (codice addizionale TARIC B271) non è più soggetta alle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1420/2007 del Consiglio.

(1) GU L 317 del 5.12.2007, pag. 5.